



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Approvato con D.G.C. n. 105 del 03/09/2024

Disciplinare di servizio per il Trasporto Scolastico

Art. 1

Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 2

Funzionamento

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio, le ammissioni al servizio di trasporto scolastico vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna o la cui abitazione sia distante almeno un chilometro dalla sede scolastica;
- b) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
- c) al fine di minimizzare i tempi di percorrenza, garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, i punti di fermata sono posti sulla strada provinciale;

Art. 3

Modalità di gestione

Il servizio di trasporto scolastico per le scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado è attualmente gestito in economia, con ricorso ad affidamento a soggetti privati in caso di assenza dell'autista dello scuolabus.

Art. 4

Area di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Venasca.

Annualmente, all'atto delle iscrizioni, gli Uffici Comunali competenti predispongono il piano annuale di trasporto con l'indicazione degli orari e delle fermate.

Art. 5

contributo ai residenti in zone disagiate

Ai residenti nel Comune di Venasca che dimorano ad almeno 1,5 Km dalla Strada Provinciale ed avrebbero necessità dell'utilizzo dello scuolabus, ma che al contempo, stante la distanza, risulta disagiata l'accompagnamento dei figli alla fermata dello scuolabus, viene riconosciuto un contributo annuo per il trasporto in proprio, il cui importo viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale ed è da considerarsi unico indipendentemente dal numero di figli frequentanti le scuole Primaria e/o Secondaria di Primo Grado di Venasca, altresì può essere previsto dalla Giunta Comunale una maggiorazione in considerazione della distanza dell'abitazione dalla Strada Provinciale.

Art. 6

Altre aree di utenza

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi, ecc. per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo, nonché ai bambini frequentanti la scuola materna.

Art. 7

Iscrizione

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Comunale competente in materia predisporrà un modulo di domanda. Tale modulo dovrà essere compilato da quei genitori che intendono utilizzare il servizio di trasporto per i propri figli siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole e che rientrino in quanto stabilito dall'art. 2 del presente disciplinare.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico si obbligano, all'atto dell'iscrizione, ad osservare le norme del presente disciplinare sottoscrivendo il relativo contratto d'utenza.

Art. 8

Tariffe di contribuzione

La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.

Art. 9

Sospensione dell'utenza

La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva.

Art. 10

Limitazioni alla responsabilità del Comune

Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

Art. 11

Comportamento degli utenti

Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno.

I bambini della scuola elementare devono essere consegnati, alle fermate, a persone adulte. In assenza di queste verranno trattenuti sullo scuolabus, in custodia all'autista, in attesa che il genitore venga a riprendere il proprio figlio al capolinea.

Art. 12

Sanzioni

Tutti i comportamenti scorretti, su segnalazione del conducente, vengono sanzionati, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, dall'autorità amministrativa precludendo, temporaneamente, la fruizione del servizio all'utente indisciplinato.

Il Responsabile Amministrativo, sulla base della segnalazione di cui al comma precedente, con un richiamo scritto comunica alla famiglia del minore l'accaduto e attiva il procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti.

Dopo il terzo richiamo si procede alla sospensione definitiva dalla fruizione del trasporto.

Art. 13

Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti del vettore ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Art. 14

Assicurazione degli utenti trasportati

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.

Art. 15

Responsabilità

L'Ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

Ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 1681 Codice Civile si precisa che il servizio di trasporto inizia con la raccolta e cessa con la discesa degli utenti in corrispondenza delle fermate che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, vorrà individuare all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 16

Variazioni

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico

Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti.

Art. 17

Obblighi dei conducenti

I conducenti dello scuolabus hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi imposti dalla legge;
- c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale se ed in quanto prevista, in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e, comunque, confacente al servizio prestato;
- e) depositare presso l'Ufficio comunale competente qualsiasi oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore.
- f) Rispettare tassativamente gli orari ed il percorso ovvero i percorsi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 18

Divieti per i conducenti

È fatto divieto ai conducenti di scuolabus:

- a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;

- b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- c) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- d) trasportare passeggeri in piedi.

Art. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie

Per le violazioni al presente Regolamento si applica, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10 e 113 della Legge 689/1981 la sanzione pecuniaria di importo compreso tra **52 e 516** euro.

Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa pari al 50% dell'importo della sanzione minima.

Art. 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali e particolari previste dalla normativa vigente.